

## ADEMPIMENTI

---

# **Conversione in legge del Decreto semplificazioni: le novità in sintesi**

di Lucia Recchioni

Con il c.d. **Decreto semplificazioni** (D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, nella L. 12/2019) sono state introdotte importanti **novità**, riguardanti una **pluralità di settori**. Si ritiene quindi utile riportare, di seguito, una sintesi degli **interventi più rilevanti**, con particolare attenzione a quelli introdotti nel corso dell'**iter di conversione in legge**.

In primo luogo è stata **reintrodotta** la riduzione alla metà dell'**aliquota Ires nel settore del no profit**, dopo le aspre polemiche che erano seguite all'approvazione della **Legge di bilancio 2019**, e che hanno quindi richiesto un intervento immediato al fine di porre rimedio alla situazione venutasi a creare, nella quale trovava spazio quella che era già stata definita "**tassa sulla bontà**".

Più precisamente, la modifica si è concretizzata nel **rinvio dell'abrogazione** dell'[articolo 6 D.P.R. 601/1973](#), che era stata disposta con la già citata **Legge di bilancio 2019** ([articolo 1, comma 51, L. 145/2018](#)), fino al periodo d'imposta di prima applicazione del **regime agevolativo di cui al comma 52-bis**: giova precisare, a tal proposito, che il richiamato [comma 52-bis](#) è stato introdotto proprio dalla **Legge di conversione del Decreto semplificazioni** e prevede che, con **successivi provvedimenti legislativi**, siano individuate "**misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà**".

Un'altra novità ha riguardato il **regime forfettario** e, nello specifico, la causa di esclusione prevista dall'[articolo 1, comma 57, lettera d-bis, L. 190/2014](#), in forza della quale è precluso l'accesso al regime in esame alle "persone fisiche la cui attività sia esercitata **prevalentemente nei confronti di datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di **soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro**".

Orbene, a seguito delle novità introdotte al **Decreto semplificazioni** in sede di conversione, è stato espressamente previsto che la suddetta **causa di esclusione** non trovi applicazione nei confronti dei soggetti che iniziano una **nuova attività** dopo aver svolto il **periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni**, il quali possono quindi beneficiare del regime agevolativo.

Un'altra rilevante novità riguarda poi la c.d. “**rottamazione-ter**” essendo state aumentate le possibilità di accedere alla stessa.

Come noto, i soggetti che avevano aderito alla c.d. “**rottamazione-bis**” potevano essere ammessi al nuovo beneficio solo se avevano effettuato il pagamento delle **rate scadute a luglio, settembre e ottobre** entro il **07.12.2018**.

A fronte dell'intervento operato con il **Decreto semplificazioni** tale condizione è stata eliminata, ragion per cui possono accedere alla c.d. “**rottamazione-ter**” anche i soggetti che **non hanno effettuato i versamenti** entro la prevista scadenza del **07.12.2018**.

È tuttavia prevista un'importante **distinzione**:

- i contribuenti che **hanno effettuato il pagamento entro il 07.12.2018** possono beneficiare dell'**automatico differimento** del versamento delle restanti somme, il quale deve essere eseguito in un massimo di **18 rate consecutive (5 anni)** di cui le prime due con scadenza al **31 luglio e 30 novembre** 2019 e le restanti **16 rate ripartite nei successivi 4 anni**, con scadenza **28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre** di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute, mentre le restanti rate sono di pari importo;
- i debiti relativi ai carichi per i quali **non è stato effettuato l'integrale pagamento entro il 07.12.2018** possono essere definiti versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga alle regole ordinariamente previste, in **3 anni**, nel numero **massimo di dieci rate consecutive**, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Con riferimento, invece, al c.d. “**saldo e stralcio delle cartelle**”, in caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione e conseguente inclusione automatica nella c.d. “**rottamazione-ter**” viene previsto che il pagamento possa essere effettuato in un'**unica soluzione** entro il 30 novembre 2019 oppure:

- **in 17 rate**, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i **quattro anni successivi**;
- **in 9 rate**, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata **già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 07.12.2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018**. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il **30 novembre 2019** (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (**tre anni**).

Oltre a quanto finora esposto si rende poi necessario un richiamo alle modifiche introdotte alle disposizioni in materia di **diritto societario**. A tal proposito, le **principali novità** possono essere riassunte nei seguenti due punti:

- è stata prevista una **riduzione** del termine entro il quale il **notaio** che ha ricevuto l'atto costitutivo di una **società di capitali** è tenuto a **depositarlo presso l'ufficio del Registro delle imprese** (da 20 giorni in passato previsti, infatti, dallo scorso 13 febbraio il termine è diventato pari a **10 giorni**),
- è stata introdotta la possibilità, per le **Srls**, di redigere l'**atto di scioglimento e di liquidazione** non solo per **atto pubblico** ma anche per **atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 D.Lgs. 82/2005**. Per procedere allo scioglimento della società **senza l'intervento del notaio** sarà tuttavia necessario redigere l'atto secondo un **modello** che, ad oggi, **non è stato ancora adottato** dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero della Giustizia.

Passando al settore Iva, infine, sono state previste ipotesi di **divieto di fatturazione elettronica** anche per i soggetti che, pur **non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, erogano **prestazioni sanitarie**. Il nuovo divieto si **affianca** a quello già previsto dall'[articolo 10 bis D.L. 119/2018](#), in forza del quale non possono emettere le **fatture elettroniche** i soggetti che sono **obbligati a trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria**, anche in caso di effettivo mancato invio a seguito dell'**opposizione** manifestata dal contribuente.

Si ricorda, tuttavia, che è comunque necessario trasmettere la **fattura elettronica** a fronte di tutte le altre prestazioni rese dai suddetti soggetti che non possono essere qualificate come **sanitarie** (si pensi, a mero titolo di esempio, ai **servizi di formazione** prestati dagli stessi professionisti, nonché alle **cessioni di beni strumentali**).

Seminario di specializzazione

## LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione &gt;